

IVA

Principali novità della legge 178/2020 ***(bilancio 2021)***

Aliquota cessione cibi preparati (art. 1, comma 40)

La nozione di preparazioni alimentari di cui al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, deve essere interpretata nel senso che vi rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.

Aliquota test anticovid (comma 452)

In deroga all'articolo 124, comma 1, del dl n. 34/2020, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti della normativa dell'Ue, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall'Iva con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 19, comma 1, del dpr 633/72, fino al 31 dicembre 2022.

Aliquota vaccini anticovid (comma 453)

In deroga al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al dpr 633/72, le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall'Iva con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 19, comma 1, del dpr 633/72 dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.

Operazioni non imponibili settore navale (comma 708)

Ai fini della non imponibilità delle operazioni dell'art. 8-bis del dpr 633/72, sono state inserite nell'articolo:

- la nozione di nave adibita alla navigazione in alto mare
- la procedura per la richiesta al fornitore del regime di non imponibilità.

In particolare, è stato previsto l'invio di apposita dichiarazione redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'AE e trasmessa telematicamente all'Agenzia stessa, che rilascia ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione che deve essere indicato nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero riportato dall'importatore nella dichiarazione doganale.

I soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare.

Sanzioni per le violazioni alle nuove disposizioni (comma 709)

Aggiunti i commi 3-bis, 3-ter e 4-ter all'art. 7 del dlgs 471/97, recanti una disciplina sanzionatoria simile a quella delle violazioni in materia di acquisti in sospensione d'imposta.

Decorrenza: dal 60° giorno successivo al provvedimento attuativo dell'AE

Noleggio «lungo» di imbarcazioni da diporto «b2c» (comma 710)

Ai fini dell'assoggettamento ad Iva della sola quota territoriale (ambito UE), l'utilizzatore deve inviare al fornitore, trasmettendola all'AE, una dichiarazione redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia.

L'Agenzia attribuisce un protocollo telematico da riportare nelle fatture.

Gli utilizzatori che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto dell'imbarcazione, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettivo utilizzo del servizio nel territorio dell'UE e integrano, entro il primo mese dell'anno successivo, la dichiarazione.

Il prestatore emette la nota di variazione in relazione alla maggiore o alla minore imposta dovuta ai sensi dell'art. 26 del dpr 633/72, senza applicazione di sanzioni e interessi.

In caso di dichiarazione mendace, l'AE recupera nei confronti dell'utilizzatore la differenza dell'Iva dovuta in base all'effettivo utilizzo, irroga all'utilizzatore la sanzione del 30% della differenza stessa e intima il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Il prestatore che effettua le prestazioni senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'AE della dichiarazione, risponde dell'Iva dovuta in relazione all'effettivo utilizzo dei servizi, nonché delle eventuali sanzioni e interessi.

Decorrenza: operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'adozione del provvedimento dell'AE di approvazione del modello.

Contrasto dei «falsi esportatori» (commi 1079-1083)

L'AE effettua specifiche analisi di rischio e i conseguenti controlli sostanziali finalizzati ad individuare i soggetti che non possiedono i presupposti per acquistare in sospensione d'imposta con il meccanismo del plafond previsto per gli esportatori abituali.

Qualora dai controlli emerga che, effettivamente, il soggetto è un “falso esportatore abituale”, l'AE impedirà al Sistema informativo di accettare dichiarazioni d'intento provenienti da quel soggetto, il quale, di conseguenza, non potrà ottenere dai fornitori fatture senza l'addebito dell'Iva.

L'AE provvederà inoltre a invalidare le dichiarazioni d'intento che risultassero già trasmesse e acquisite a sistema. In questo caso, inoltre, il Sistema di interscambio bloccherà eventuali fatture elettroniche emesse dai fornitori senza l'addebito dell'Iva (codice natura operazione N3.5), riportanti il numero identificativo di una dichiarazione d'intento invalidata.

Con provvedimento dell'AE sono stabilite le modalità operative per l'attuazione del nuovo presidio antifrode, in particolare per l'invalidazione delle lettere d'intento già emesse e per l'inibizione del rilascio di nuove lettere d'intento.

Registrazione fatture emesse (comma 1102)

I soggetti che optano per le liquidazioni ed i versamenti dell'Iva trimestrali, ai sensi dell'art. 7 del dpr n. 542/99, possono annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Esempio

Operazioni effettuate nel primo trimestre 2021

Emissione delle fatture nei termini dell'art. 21

Annotazione delle fatture entro il mese di aprile 2021, con riferimento al primo trimestre.

Esterometro (comma 1102)

A decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni con soggetti esteri sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato della fattura elettronica.

Con la stessa decorrenza:

- a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti esteri è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti esteri è effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Sanzioni

Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, per l'omessa o errata trasmissione si applica la sanzione di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite, ovvero se nel medesimo termine è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Fatturazione prestazioni sanitarie (comma 1105)

Prorogate anche per il 2021 le disposizioni dell'art. 10-bis del dl 119/2018, che prevedono **il divieto di emissione della fattura elettronica:**

- per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS
- per i soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al STS, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Memorizzazione e trasmissione corrispettivi (comma 1109-1115)

La memorizzazione elettronica dei corrispettivi e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti certificativi dell'operazione, è effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione.

Mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri: per ciascuna operazione, sanzione del 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso.

Omessa o tardiva trasmissione, ovvero trasmissione con dati incompleti o non veritieri: se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, sanzione di euro 100 per ciascuna trasmissione. Non si applica il cumulo giuridico di cui all'articolo 12 del dlgs 472/97.